



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
II SEZIONE LAVORO

Composta dai Consiglieri:

Dott. Donatella Casablanca	Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **2632/2021 R.G.**,  
posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno **7/5/2024**,  
vertente

TRA

  
Avv. MARIAPAOLA BONI

Appellante

E

  
Avv. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

Appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.  
1891/2021 pubblicata in data 25/02/2021.



## CONCLUSIONI

Per **[REDACTED]**

1. Accertare e dichiarare la sussistenza di una somministrazione irregolare di manodopera, con riguardo alla prestazione di lavoro resa dal sig. **[REDACTED]** in favore della **[REDACTED]** S.P.A. nel periodo compreso tra il 6/10/2016 ed il 31/1/2020, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia, per le ragioni in fatto e diritto rassegnate nel corpo del presente atto;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il sig. **[REDACTED]** e la **[REDACTED]** **[REDACTED]** a partire dal 6/10/2016, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
3. Sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. **[REDACTED]** di essere inquadrato, per il periodo compreso tra il 6/10/2016 ed il 31/8/2017, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia, nella 2<sup>a</sup> Area - I livello retributivo del CCNL ABI, ovvero nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia, e di ottenere le conseguenti differenze retributive che verranno conteggiate in un separato giudizio;
4. Sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. **[REDACTED]** di essere inquadrato, per il periodo successivo all'1/9/2017 ad oggi, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia, nella 3<sup>a</sup> Area - I livello retributivo del CCNL Abi, ovvero in subordine nella 2<sup>a</sup> Area - III livello, ovvero ancora nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia, e di ottenere le conseguenti differenze retributive che verranno conteggiate in un separato giudizio;
5. Sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. **[REDACTED]** di essere reintegrato nel posto di lavoro dalla **[REDACTED]** **[REDACTED]** A. mancando un valido atto di interruzione del rapporto di lavoro ed avendo il ricorrente offerto la prestazione lavorativa, con diritto di essere inquadrato nella 3<sup>a</sup> Area - I livello retributivo, o in subordine nella 2<sup>a</sup> Area - III livello retributivo del CCNL Abi, ovvero nell'inquadramento ritenuto di giustizia, e di ricevere tutte le



*retribuzioni maturate a far data dall'1/2/2020 ovvero in subordine dal 14/2/2020 (data in cui è stata offerta la prestazione lavorativa).*

*6. In via subordinata al punto 5, si chiede di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2015, l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dall'1/11/2018, con inquadramento nella 3^ Area - I livello del CCNL Abi, ovvero in subordine nella 2^ Area - III livello ovvero nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia;*

*7. Per effetto del punto 6, si chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro tra le parti e la condanna della ██████████ corrispondere al sig. ██████████ un'indennità omnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto calcolata sull'inquadramento nella 3^ Area - I livello del CCNL Abi, ovvero nella 2^ Area - III livello, ovvero nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia;*

*8. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi al procuratore antistatario”.*

Per ██████████

*“...rigettare il ricorso avversario, inammissibile ed infondato in ogni sua parte, così confermando la sentenza appellata; con vittoria di spese del grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario anche in relazione al presente grado del giudizio”.*

#### IN FATTO E IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale, esperita prova testimoniale, disattesa preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 sollevata dalla Banca, ha respinto la domanda del ██████████ (dipendente prima di ██████████, poi di ██████████ e infine di ██████████, volta ad ottenere la declaratoria della sussistenza di una somministrazione irregolare di manodopera con riguardo alla



prestazione di lavoro resa in favore della [REDACTED], nel periodo compreso tra il 6.10.2016 e il 31.12.2020, presso l'archivio centrale sito in Pratica di Mare, con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con [REDACTED], ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento delle differenze retributive, oltre a un'indennità omnicomprensiva pari a 12 mensilità.

Con unico motivo di appello ha interposto gravame il [REDACTED] censurando la sentenza di primo grado per erronea (e parziale) interpretazione delle risultanze istruttorie e conseguente non corretta qualificazione del rapporto di lavoro tra le parti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi [REDACTED] i, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

Ha resistito al gravame la società appellata chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

L'art. 27, comma 1, del d.lgs. 276/2003 stabilisce, nel caso di somministrazione di lavoro irregolare (e cioè al di fuori delle ipotesi specificamente consentite dalla normativa vigente) la possibilità per il lavoratore di chiedere, mediante ricorso giudiziale, "la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo".

L'art. 29, comma 1, d. lgs. 276/2003 stabilisce inoltre che "... Il contratto di appalto... si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa" prevedendo, al successivo comma 3, nel caso di appalto illecito di manodopera, conseguenze analoghe alla somministrazione irregolare.



Si richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"*intuitus personae*" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 25/06/2020 e Cass. n. 15557 del 10/06/2019).

Devono, in un tale contesto, ritenersi tuttora applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al previgente istituto del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ex art. 1 l. n. 1369/1960, in base ai quali tale figura opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo (in ordine a tali principi cfr. Cass. n. 27105 del 25/10/2018 e Cass. n. 7820 del 28/03/2013).

La S.C. ha inoltre affermato che in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un



appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (Cass. n. 12201 del 06/06/2011. Conf. n. 9139 del 12/04/2018).

Incentrandosi il motivo di appello sulla erronea valutazione del materiale probatorio esaminato dal primo giudice, giova riportare le dichiarazioni testimoniali rese durante la fase istruttoria, al fine di esaminarne la portata probatoria, ai fini della configurabilità di una irregolare somministrazione di manodopera – esclusa dal primo giudice -, alla luce dei principi sopra enunciati.

Il teste [REDACTED], ex dipendente di BNL, il quale dal 2017 al 2019 ha lavorato presso la direzione generale dove sono allocati gli archivi, ha dichiarato: "conosco il ricorrente; l'ho conosciuto a Pratica di Mare in entrambi i periodi in cui ho lavorato lì; ADR: avevo contatti di lavoro con lui; per la prima parte del mio periodo per la spedizione di richieste particolari dei nostri colleghi che si occupavano delle autorizzazioni alle grandi ditte ad operare in servizi finanziari; ad esempio, capitava che io mi accorgessi di aver bisogno di documenti per completare le pratiche di autorizzazione che esaminavo ed i colleghi delle varie filiali mi potevano ad esempio dire che i documenti da me richiesti potevano trovarsi nell'archivio di Pratica di Mare; io quindi mi rivolgevo al sig. [REDACTED] per ottenere tali documenti; ADR. Io mi rivolgevo a lui quando avevo urgenza di chiudere le pratiche, quando i clienti premevano per il completamento dell'autorizzazione; ADR: io gli facevo un colpo di telefono e gli dicevo dove avrebbe dovuto cercare indicandogli gli estremi della collocazione nell'archivio (ad es. fila 4,



piano secondo, ecc.); ADR. Se non avevo urgenza, io facevo una mail alla società che gestiva il prelevamento dei documenti dalle pratiche però il problema era che spesso passavano due o tre giorni tra la richiesta e la risposta; (...) ADR: il [REDACTED] lo trovavo nel capannone di fronte alla mia palazzina, in una stanza a vetri; stava sempre là non l'ho visto mai girare per la sede di Pratica di Mare; ADR: quando la pratica era molto urgente, me l'andavo a prendere da solo; se era urgente, ma non così tanto, era il [REDACTED] che veniva da me e me la portava e questo è successo più di qualche volta; ADR: io ero quello che si occupava delle pratiche più urgenti cioè quelle alle quali mancavano delle documentazioni ed io mi occupavo di reperirle se presenti nel nostro archivio altrimenti occorreva aspettare che provenissero dagli uffici *Corportate* della varie filiali della Banca; (...) il [REDACTED] lavorava esattamente nella postazione accanto a me; eravamo separati soltanto da una vetrata; (...) anche in tale secondo periodo io mi rivolgevo a lui se avevo bisogno di documentazione, me la prendeva lui; non sempre lui ma anche altri addetti; comunque lo faceva anche lui me lo ricordo molto bene; (...) lo Iadeluca mi era stato presentato come responsabile della società che forniva supporto alla [REDACTED] ma non ricordo la denominazione della società, è passato troppo tempo; ADR: conosco i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], il primo era il responsabile da cui io dipendevo direttamente nella seconda parte del mio lavoro a Pratica di Mare; stava nella stanza accanto a quella dove lavorava il [REDACTED] mentre il [REDACTED] era il responsabile di tutto il centro di Pratica di Mare; ADR: il [REDACTED] aveva contatti frequenti con il [REDACTED], parlavano spesso; il [REDACTED] quando veniva presso nostri locali parlava con il [REDACTED] e potevano anche parlare insieme con il [REDACTED] ma non so in genere di cosa parlassero, qualche volta ero presente a loro colloqui di lavoro, ad esempio parlavano della macerazione delle pratiche che per legge dovevano essere distrutte; il [REDACTED] era responsabile appunto di questo settore".



Il teste ██████████, referente della soc. ██████████ e responsabile operativo, ha riferito: "conosco il ricorrente perché innanzi tutto ho fatto il colloquio con lui per la sua utilizzazione tramite un'agenzia e poi ho avuto occasioni di contatto di lavoro con lui; lui era addetto allo scarico dei mezzi, al macero, all'inserimento delle pratiche, alla spunta delle pratiche che arrivavo in ingresso; agli spostamenti dei contenitori dei documenti; ADR: io, su disposizione dell'azienda, avevo creato lì una struttura di cui ero il responsabile, referente tra ██████████ e ██████████; alle mie dirette dipendenze vi erano più subalterni, divisi per reparto, i quali a loro volta diramavano le direttive che io davo ai subalterni; ADR: inizialmente, il ██████████, quando è entrato, prendeva ordini da un altro collega cioè ██████████ (il ricorrente ha iniziato il 31 ottobre 2016); successivamente il ██████████ è stato trasferito a Guidonia ed il ██████████ ha assunto per meriti la posizione di ██████████ e quindi si interfacciava con me; ADR: in dei periodi, in base ai picchi di lavoro, lui a sua volta aveva dei subalterni, uno al massimo due persone (due in casi eccezionali); ADR: io davo direttive al ricorrente circa quello che c'era da fare; ad esempio se vi era da fare dei maceri; però certo vi erano cose che lui faceva in autonomia. Se arrivava un camion lui già sapeva che doveva andare a fare lo scarico del materiale; parimenti, lui già sapeva che doveva fare la spunta dei documenti in arrivo; ADR: il ██████████ è andato via intorno al 2018; ADR: fino a circa un anno e mezzo fa ero sempre presente a Pratica di Mare, poi ho avuto anche altri incarichi su altre commesse quindi a Pratica di Mare vi è una mia vice responsabile; io tuttora mi occupo di ferie e permessi del personale impegnato a Pratica di Mare; ADR: a Pratica di Mare lavorano attualmente 21 dipendenti della ██████████; vi sono stati anche picchi di quaranta persone; (...) ADR: a Pratica di Mare, in genere la mattina si stampavano delle etichette da apporre sui contenitori, sulle quali era indicata la posizione nell'archivio e poi nel pomeriggio si mettevano i contenitori etichettati negli scaffali; ADR: il gruppo di lavoro di cui faceva parte il ricorrente faceva appunto in



genere questa attività; ADR: il suo gruppo era composto da due/tre lavoratori; in alcuni periodi lui è stato anche da solo, quando non c'era più [REDACTED]; ADR: se un dipendente della [REDACTED] aveva bisogno di un documento presente in archivio, inviava una mail a me ed al gruppo di lavoro per conoscenza (come da regola); vi erano però delle persone che non la rispettavano e mettevano il mio nominativo solo per conoscenza; ADR: io, ricevuta la mail, giravo la richiesta al gruppo, o chiamavo il referente dell'attività e gli dicevo quello che c'era da fare e poi lui la gestiva autonomamente una volta ricevute le mie indicazioni; ADR: non so se vi fossero dipendenti della [REDACTED] che si rivolgessero direttamente al [REDACTED] ADR: ogni mese io dovevo fare un rapporto su tutta l'attività svolta per conto della [REDACTED] ad esempio quanti colli erano stati movimentati; quante richieste di ricerche o di reinserimento di documenti in archivio; ADR: io inviavo tale documento al responsabile [REDACTED] dell'unità produttiva ed al sig. [REDACTED] che è il responsabile generale; ADR: per un periodo è stato responsabile il sig. [REDACTED], poi il sig. [REDACTED] ed ultimo il sig. [REDACTED]; ADR: le richieste di documenti da parte di dipendenti [REDACTED] io le giravo al referente del gruppo consultazioni; in tale veste si sono succedute più persone; il ricorrente non faceva parte del gruppo consultazioni; lui si occupava di reinserimenti di documenti e non delle ricerche e prelievi per consultazioni; ADR: venivano caricati nel sistema informatico i dati relativi al materiale che dai vari uffici [REDACTED] venivano spediti a Pratica di Mare; poteva succedere che i dati fossero errati e quindi il sistema li scartava; in questo caso l'operatore del gruppo check in tramite mail indirizzata anche a me chiedeva al dipendente [REDACTED] interessato di controllare i dati in modo da trovare il motivo dello scarto; ADR: tale attività era compresa in quella di check in; anche il [REDACTED] se ne occupava come altri colleghi; cioè capitava che lui, come gli altri colleghi, segnalasse l'anomalia; ADR: il ricorrente si è occupato di macero, accettazione contenitori ed allocazione degli stessi, fino, se non sbaglio, a novembre 2018, questo perché da allora tali attività sono



state "riprese" dalla [REDACTED] che le svolge in proprio; ADR: vi fu un passaggio di consegne relativo al materiale che era in lavorazione fino ad allora e che dal giorno dopo sarebbe stato fatto da personale [REDACTED]; ADR: se ne occupò il [REDACTED] A di questo passaggio di consegna perché lui era rimasto nel settore del check in; ADR: dopo di allora il ricorrente si occupato di un'attività extra contrattuale, cioè uno spostamento di 40.000 contenitori (20.000 tolti da una posizione e spostati ad altra posizione); ADR: si trattava di uno spostamento materiale di tali contenitori, senza l'attività di apposizione delle etichette che è stata fatta direttamente dalla banca; ADR: a me era stata data una lista dei contenitori ed io ho incaricato il [REDACTED] del lavoro di movimentazione; ADR: in tale periodo non c'era il [REDACTED] che tuttora lavora a Guidonia; ADR: della [REDACTED] si rivolgevano a me il responsabile [REDACTED] P [REDACTED] dell'[REDACTED] (cioè tutto il gruppo dell'archivio; non conosco il significato di tale acronimo) e poi i responsabili di unità produttiva che si sono susseguiti negli anni, cioè le tre persone che ho già indicato; ADR: il personale [REDACTED] aveva l'obbligo di rivolgersi a me per qualsiasi cosa, per qualsiasi attività; ADR: a me non risulta che vi siano stati casi in cui dipendenti Italarchivi si rivolgessero direttamente a dipendenti [REDACTED]; come ho detto, dovevano rivolgersi esclusivamente a me; ADR: io per un lungo periodo ero presente tutta la giornata cioè da prima che iniziasse l'attività lavorativa verso le ore 7,45, e di solito ero tra gli ultimi ad andar verso le ore 17,00-17,30 in base alle esigenze lavorative; a volte anche prima cioè verso le 16,45; ADR: ero io che controllavo l'attività che svolgevano i dipendenti [REDACTED]; cioè guardavo i report; facevo controlli a campione sul posto; valutavo le tempistiche di lavorazione; ADR: il [REDACTED] A faceva dei report settimanali/mensili tramite mail in cui mi riferiva delle attività che svolgeva indicando i quantitativi lavorati, cioè gli ingressi giornalieri di documenti ed a fine mese mandava sempre a me un riepilogo dell'attività del mese; ADR: i dipendenti Italarchivi avevano a disposizione delle aree che erano state date da [REDACTED] in comodato d'uso;



(...) ADR: io occupavo una stanza ricavata con tramezzi in vetro all'interno dell'open space; lì vi erano anche i nostri collegamenti di rete; noi abbiamo un server [REDACTED]; ADR: i dipendenti [REDACTED] erano e sono muniti di divisa; inizialmente una felpa e scarpe antinfortuno; ora anche pantaloni; da sempre l'azienda fornisce ai propri dipendenti l'abbigliamento da lavoro; ADR: se un dipendente Italarchivi chiede permessi, ferie, io ricevo una mail; dopo di ciò, utilizzando applicativo interno della mia azienda, do il mio parere favorevole o meno alla richiesta; preciso: il dipendente inserisce la richiesta tramite l'applicativo; io ricevo una mail in automatico; entro nell'applicativo ed accetto o rifiuto la richiesta a seconda delle esigenze lavorative; ADR: della formazione dei dipendenti [REDACTED] se ne occupa il responsabile della sicurezza e poi io incarico un referente per la formazione sull'attività da svolgere in concreto; ADR: per il [REDACTED] se ne è occupato [REDACTED] della sua formazione sulle attività da svolgere in concreto; ADR: il [REDACTED] stava non nell'open space ma una stanza dedicata al check in dove vi era un'unica postazione di lavoro; ADR: non è mai stato nell'open space; (...) ADR: come ho detto il ricorrente stava da solo nella stanza oppure con chi della Italarchivi lavorava con lui; ADR: insieme con il ricorrente ha lavorato [REDACTED] [REDACTED], poi tale [REDACTED] e poi, in base alle esigenze, altro collega che io spostavo; anche [REDACTED] utilizzava quella stanza".

Il teste [REDACTED], dipendente di [REDACTED], ha dichiarato: " lo conosco (nдр: il ricorrente) per il rapporto di lavoro dal 5 giugno 2017 quando ho assunto la responsabilità del plesso di Pratica di Mare cioè quale responsabile di UP (unità di produzione) Archivi; vi sono stato per due anni: mi occupavo di mantenere i rapporti con la [REDACTED] e con le altre società che lavorano nel plesso, cioè le ditte di pulizie quella che si occupa della manutenzione e quella che gestisce la mensa; ero anche preposto del sito cioè governavo la parte della sicurezza dei lavoratori;... io avevo contatti di lavoro quotidiani con il ricorrente



perché lui svolgeva un ruolo abbastanza importante all'interno della [REDACTED] lui stava nel reparto "accettazione" addetto al carico ed allo scarico dei contenitori di documenti che arrivavano a Pratica di Mare; si trattava sia di documentazione contabile che contrattuale; dopo lo scarico, verificata la correttezza dei contenitori (sui contenitori dovevano essere apposte delle sigle che ne identificavano il contenuto), lui li accettava tramite un applicativo della banca che si chiama GAF Portal; se il contenitore non era presente o era stato censito male all'interno di tale applicativo, il [REDACTED] aveva la possibilità di modificarne la sigla in modo da poterlo accettare oppure in taluni casi comunicava ad altri addetti della Banca la presenza di errori che lui non era in grado di sanare in prima persona; ADR: in tali casi si rivolgeva principalmente al sig. [REDACTED] e poi al sig. [REDACTED] ed anche per un periodo al sig. [REDACTED] ADR: io ho lavorato lì fino al 15 luglio 2019 quando sono stato sostituito dal collega [REDACTED]; ADR: il [REDACTED] svolgeva anche le operazioni di macero cioè lo svuotamento dei contenitori presenti nel sito di Pratica di Mare; lui riceveva dal sig. [REDACTED] una lista dei contenitori o meglio dei documenti contabili contenuti al loro interno; ricevuta la lista si occupava di prelevare fisicamente dal magazzino (negli ultimi maceri ricordo che si trattò di circa 30000 contenitori), verificava la correttezza del contenitore (spesso per errori di ubicazione poteva accadere che la lista era sbagliata); fatta la verifica, li collocava su dei pallet; spuntava sulla lista i contenitori che aveva prelevato e poi insieme con il [REDACTED] contattavano il maceratore per dire che poteva venire a fare il carico della merce; aggiungo che altra parte del lavoro era quella degli spostamenti di contenitori; io personalmente, il [REDACTED] o il [REDACTED]; lo chiamavamo per telefono e spesso ci recavano sul posto dove lui lavorava (il suo ufficio era a riporto di quello del [REDACTED]), lui stava in un open space forse di 30-40 mq suddiviso da un pannello in vetro; ADR: all'interno di tale open space lavorava in una parte il ricorrente, in altra il [REDACTED] e il [REDACTED]; per un periodo anche il [REDACTED] che forse





██████████; il ██████████ ha quindi formato tali nuovi colleghi, cessando di fare l'attività di scarico dei contenitori e di loro censimento e da lì in poi ha seguito solo l'attività di macero; ADR: quando io sono andato via lui si occupava solo di macero; ADR: lui ha formato i lavoratori ██████████, ██████████ e tale ██████████ (di cui non ricordo il cognome) ed un altro ragazzo che poi è andato via da Pratica di Mare; ADR: io so che lui ha fatto attività di formazione perché ero responsabile del sito e della struttura UP Archivi; ADR: io ho visto il ██████████ fare formazione di tali colleghi.

Il teste ██████████, dipendente di ██████████ operante nell'ambito dei servizi logistici, ha dichiarato: "sono responsabile di una struttura che si chiama APAC Logistics; (...) ho conosciuto il ricorrente quando ha lavorato presso la nostra sede con la ██████████, lui ha lavorato dopo l'avvio di ██████████, cioè nel 2015; lui è arrivato verso la fine del 2016 e credo abbia lavorato fino ai primi mesi del 2018 e poi per un periodo limitato ha lavorato per un'altra società che si occupava dei maceri; AD: alla fine del 2018, a seguito della assunzione di alcuni lavoratori ed abbiamo fatto fare a tali nuovi dipendenti lavori che prima faceva la ██████████ ADR: si trattava di diverse attività tra cui quelle di magazzino, compresa l'attività che svolgeva il ██████████ e fu affidata ad una persona che per molti anni aveva lavorato nello stesso magazzino; ADR: non ricordo il nome di tale lavoratore; furono internalizzate diverse attività e furono addetti a tali attività le stesse persone che in passato, prima di ██████████ le facevano con il vecchio fornitore, cioè la ditta ██████████; ADR: il ██████████ per un periodo di pochi mesi fece un'attività straordinaria simile a quella che faceva prima consistente nella movimentazione di contenitori di documenti poiché occorreva liberare degli spazi per realizzare delle aperture di sicurezza; tale attività fu negoziata con la società ██████████; tale attività durò tre o quattro mesi, forse cinque; si sostanzialmente nella movimentazione di 20.000 contenitori da spostare dal luogo in cui erano per posizionali su



pedane e successivamente collocarli su altri scaffali; ADR: dopo seppi che non lavorava più con Italarchivi; ed andò a lavorare con la [REDACTED] [REDACTED] tale società si occupa del macero; noi periodicamente selezioniamo i documenti più vecchi di dieci anni e per distruggerli ci avvaliamo di una società specializzata nel settore; ADR: GAF Portal è un sistema informatico in cui sono inventariati tutti i documenti di Pratica di Mare; ADR: credo che il [REDACTED] lo usasse; la [REDACTED] aveva una utenza esterna e quindi il [REDACTED] poteva utilizzare; man mano che i documenti arrivavano a Pratica di Mare, gli stessi dovevano essere etichettati; per stampare le etichette era necessario accedere al sistema che generava etichette in cui erano indicati i dati identificativi dei contenitori e la posizione nell'archivio; ADR: [REDACTED] è proprio la persona che alla fine del 2018 ha preso l'attività che in precedenza veniva svolta da [REDACTED] in particolare dal [REDACTED] ed anche da tale [REDACTED], di cui non ricordo il nome; ADR: assolutamente il [REDACTED] non ha fatto attività di formazione per il Lauri il quale già conosceva molto bene l'uso di GAF Portal avendo lavorato lì per almeno una decina di anni; ci fu tra i due un passaggio di consegne per le attività che erano in corso; ADR: il sig. [REDACTED] è il nostro punto di riferimento della [REDACTED] nel sito di Pratica di Mare ed è il responsabile di tutti gli operatori di [REDACTED] presenti sul sito; ADR: nel periodo in cui c'era il [REDACTED] erano circa 20-25 persone; a noi della banca interessava che il lavoro della [REDACTED] venisse svolto; ADR: io avevo contatti con il sig. [REDACTED] perché lui era l'unica persona che io potevo contattare per controllare l'attività affidata alla società [REDACTED] e per chiedergli qualche intervento in particolare, ad esempio per sollecitare un certo lavoro; ADR: io non avevo occasioni di contatti diretti di lavoro con il ricorrente; aggiungo che io avevo contatti con lo [REDACTED] per il monitoraggio dell'attività svolta dalla [REDACTED] ADR: vi sono controlli periodici, alcuni giornalieri altri con cadenza settimanale o mensile, a seconda dell'urgenza; tali controlli sono disciplinati nel contratto di appalto e se vi erano degli scostamenti



io con il mio collaboratore [REDACTED]; attualmente vi è un altro collaboratore) contattavamo lo [REDACTED] per segnalare tali scostamenti; comunque la società era molto efficiente e quindi la società rispondeva subito; anzi a volte era la società che direttamente anticipava la soluzione del problema; ADR: era lo [REDACTED] che faceva i turni del personale della [REDACTED], noi della banca non li conoscevamo; l'importante era che le varie attività fossero presidiate; ADR: secondo il contratto con [REDACTED] questa aveva dei locali in virtù di comodato d'uso, quindi le persone di [REDACTED] lavoravano nell'ambito dei loro spazi assicurati da tale contratto; ADR: il [REDACTED] stava in una stanza all'interno di un magazzino dove avveniva l'accettazione dei documenti che venivano portati a Pratica di Mare; ADR: il ricorrente stava a volte da solo; a volte con altre persone della Italarchiuvi come il [REDACTED], in un altro ufficio accanto a quello dove stava il ricorrente, vi era personale [REDACTED] come ad esempio il sig. [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] (quest'ultimo è andato in pensione): ADR: il [REDACTED] era il mio diretto collaboratore; era responsabile della Unità di produzione Archivi; il [REDACTED] era un addetto che si occupava dell'accettazione e di alcune attività del macero; ADR: è vero che io avevo rappresentato a tutti i collaboratori (cioè inizialmente 25 adesso sono 55) che il contratto con la [REDACTED] era diverso da quello con il precedente fornitore, cioè SCAI, nella forma e nella sostanza: il contratto era basato solo sulle attività affidate alla società invece non vi era una gestione delle risorse impiegate; ed avevo detto che l'unico punto di interfaccia era il sig. [REDACTED] in caso di sua assenza, era lo stesso [REDACTED] che indicava i propri sostituti; il sig. [REDACTED] non è mai stato indicato come referente al posto dello [REDACTED]; ADR: tra i collaboratori vi era il [REDACTED] il [REDACTED] non era mio diretto collaboratore ma io mi rivolgevo anche a lui per indicare le modalità con cui interfacciarsi con la [REDACTED]; ADR: non posso escludere che vi fossero rapporti diretti tra il ricorrente ed il [REDACTED] o il [REDACTED] (io ero presente di solito tre volte alla settimana a Pratica di Mare, negli



altri giorni sto a Roma) limitatamente a domande e risposte di poca importanza o in casi di anomalie ma non c'era una gestione diretta delle persone della ██████████; ADR: le persone di ██████████ avevano un tesserino con il quale registravano la loro presenza sul sistema di gestione presenze della società ██████████ utilizzando una macchina posta all'ingresso della stanza dello ██████████ e poi portavano addosso un tesserino di riconoscimento; in ogni caso quando caricavano i pacchi, per evitare di perderlo, lo attaccavano alla tasca; aggiungo che indossavano anche una divisa con il logo di ██████████, ADR: si trattava di una felpa grigia con stampato sul retro il logo della ditta in inverno ed in estate una maglietta ugualmente con il logo ██████████ e in tutte le stagioni, utilizzavano le scarpe antinfortunistiche fornite loro dalla ██████████; ADR: nell'attività di macero i collaboratori ██████████ estraevano la lista dei contenitori da macerare e la consegnavano al ██████████ in quel periodo in quanto unico addetto sul sito della ██████████ quindi anche referente della detta società sul posto; ADR: ricevuta tale lista il ricorrente estraeva i contenitori, li poneva su una pedana e successivamente, per un controllo di qualità, un addetto ██████████ effettuava il controllo che effettivamente tutti i contenitori prelevati potevano essere macerati; successivamente il ██████████ svuotava le pedane nel container della ██████████ per il successivo indirizzo al macero; ADR: in tale periodo il ricorrente aveva contatti con il ██████████ che provvedeva all'estrazione dal sistema degli elenchi dei documenti da macerare e che poi eseguiva il controllo; aggiungo che il ██████████ si è occupato di questo per pochi mesi cioè da quando ha smesso di lavorare per ██████████ fino alla fine del 2019, forse ottobre o novembre quando avevano terminato il lotto da macerare e successivamente non l'ho più visto. ADR: esisteva un documento che attestava l'uscita del materiale da macerare; tale documento era formato dal ██████████ ed indicava il numero di contenitori da portar via ed era sottoscritto da un operatore BNL, cioè in genere il ██████████ o in sua assenza il ██████████ o anche altro dipendente; ADR: tale documento era redatto in triplice



copia; una era trattenuta dalla Banca e due copie erano date al trasportatore; successivamente il maceratore, quando riceveva i contenitori da macerare, controfirmava una delle copie e la rimandava indietro alla Banca e noi dovevamo abbinare tale copia sottoscritta con quella in nostro possesso per avere certezza dell'avvenuto macero cioè che il maceratore avesse preso in carico il rifiuto, come imposto dalla normativa speciale in materia".

Alla luce di tali risultanze istruttorie, ritiene il Collegio di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, non essendo emersi all'esito della prova testimoniale sufficienti elementi probatori idonei ad inquadrare l'attività lavorativa del dipendente nell'ambito di una somministrazione irregolare, sì da ricondurre il rapporto di lavoro in capo a [REDACTED] come dedotto dal ricorrente.

E' risultato, in particolare, pacifica la gestione amministrativa del rapporto lavorativo da parte della società di servizi, per quanto riguarda la concessione di ferie e permessi; era rimessa a [REDACTED] anche la predisposizione dei turni di lavoro, nella quale [REDACTED] non aveva alcuna ingerenza, purché fosse assicurato l'espletamento del servizio. Più specificamente, quanto agli elementi sintomatici, non è emerso che il [REDACTED] dipendesse, quanto alla determinazione delle modalità lavorative e alle direttive di lavoro, dai dipendenti [REDACTED], ma al contrario il teste [REDACTED] ha ben chiarito come fosse lui stesso a dare disposizioni al ricorrente sul da farsi, laddove necessario, essendo il [REDACTED] esperto ed avendo un buon livello di autonomia nell'esecuzione del lavoro; ha precisato inoltre come il ricorrente dovesse rispondere a lui anche mediante la consegna di report periodici e che non vi erano referenti di [REDACTED] dai quali i lavoratori della [REDACTED] dipendessero. Le richieste dirette al [REDACTED] cui fa cenno il teste [REDACTED] ancorché non rare in quanto il teste si occupa prevalentemente di procedure che necessitavano di essere evase con sollecitudine, erano dettate espressamente dal carattere di urgenza della pratica, prevedendo la



regola generale ordinariamente il passaggio della richiesta attraverso la società che gestiva il servizio.

I contatti del ricorrente con [REDACTED], dipendente di [REDACTED], sono riferiti dal teste [REDACTED] in termini estremamente generici ("il [REDACTED] aveva contatti frequenti con il [REDACTED], parlavano spesso... ad esempio parlavano della macerazione delle pratiche che per legge dovevano essere distrutte; il [REDACTED] era responsabile appunto di questo settore"), tali da non travalicare i limiti di un coordinamento volto ad assicurare il risultato.

Di contro, la testimonianza di [REDACTED] (dipendente di [REDACTED]) appare significativa laddove precisa, in qualità di responsabile della struttura e referente tra [REDACTED] e la società di servizi, che il [REDACTED] prendeva ordini dal [REDACTED] (prima e poi in secondo tempo era lo stesso [REDACTED] a impartire direttive al ricorrente che aveva preso il posto del [REDACTED] [REDACTED] rimetteva le richieste a [REDACTED] e non si rapportava direttamente con i dipendenti della società che, a loro volta, non si rivolgevano ai referenti di [REDACTED] ma allo stesso [REDACTED]

I contatti diretti tra i dipendenti [REDACTED], ascrivibili o a ragioni di urgenza, o a questioni di limitata portata "limitatamente a domande e risposte di poca importanza o in casi di anomalie", come riferisce il teste [REDACTED], possono essere riconducibili a fisiologiche interlocuzioni derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto - specie se di natura c.d. endoaziendale - che non superano l'ambito della necessaria collaborazione mediante indebita ingerenza nelle modalità di adempimento della prestazione lavorativa del dipendente delle società appaltatrici, rimanendo in capo alle medesime la gestione e il coordinamento delle proprie risorse umane.

In tal senso depongono anche le dichiarazioni del teste [REDACTED] (dipendente di [REDACTED]), il quale ha riferito di aver rappresentato ai propri collaboratori, riguardo al contratto con [REDACTED], che lo stesso era basato solo sulle attività affidate alla società, senza alcuna gestione



delle risorse impiegate, individuando, quale *"unico punto di interfaccia"* lo [REDACTED] il quale avrebbe indicato i propri sostituti in caso di assenza.

La circostanza riferita dal [REDACTED] secondo la quale [REDACTED] avrebbe impartito la formazione a dipendenti [REDACTED] in occasione delle nuove assunzioni è stata negata dal teste [REDACTED] tali divergenti dichiarazioni possono ragionevolmente essere giustificate alla luce della precisazione offerta dal teste [REDACTED] il quale ha spiegato che nel 2018 quando le attività di macero, accettazione e allocazione dei contenitori sono state riassorbite dalla [REDACTED] vi è stato un passaggio di consegne ai nuovi assunti del materiale in lavorazione sino a quel momento, di cui si è occupato il ricorrente che sino ad allora era stato addetto a tale servizio. Sulla base di tali dichiarazioni (e nell'assenza di concordanza delle stesse) non può dunque ritenersi provato svolgimento di una vera e propria attività formativa (non meglio individuata nelle sue modalità) nei confronti di altri dipendenti, quanto un necessario passaggio di consegne di un servizio espletato in precedenza da personale dell'agenzia e successivamente assorbito dalla banca.

E' risultato, inoltre che non vi era promiscuità degli ambienti di lavoro con i dipendenti di [REDACTED], in quanto il [REDACTED] era collocato in una postazione separata e anche gli altri dipendenti di [REDACTED] avevano a disposizione locali di [REDACTED] concessi in comodato d'uso; era [REDACTED] a fornire ai propri dipendenti la divisa, dotata di cartellino con il logo della società, l'abbigliamento di lavoro e i dispositivi di sicurezza personale; la società era dotata di propri server e collegamenti di rete.

Il teste [REDACTED] ha precisato che l'uso del sistema informatico GAF Portal della banca, necessario all'attività era garantito all'[REDACTED] attraverso l'accesso da una utenza esterna e che il punto di riferimento per [REDACTED] era [REDACTED] quale responsabile di tutti gli operatori, per controllare l'attività affidata a [REDACTED].



Dal complessivo quadro probatorio deve ritenersi che la prestazione lavorativa oltre che formalizzata con le ditte appaltatrici fosse anche resa, di fatto, diretta e organizzata dalle stesse.

Conclusivamente, per quanto esposto, l'appello deve essere respinto.

Rimane assorbito dal rigetto della domanda di accertamento della somministrazione irregolare la richiesta di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato sul presupposto che l'interposizione vietata di manodopera dedotta travolga anche il termine apposto ai contratti di lavoro tra il [REDACTED] e le società di somministrazione.

Si osserva, infine, quanto all'impugnazione della clausola appositiva del termine ai contratti a tempo determinato stipulati con [REDACTED] e [REDACTED] - che il ricorrente dichiara di reiterare anche in questa sede giudiziale -, che la società appellata, in quanto estranea a tali rapporti negoziali, è carente di legittimazione passiva, come già precisato dal giudice di primo grado.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe vigenti, sono regolate secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l'appello proposto da [REDACTED]
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.480,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;



- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, **7/5/2024**

Il Presidente Estensore  
Donatella Casablanca

